

Pubblicato il 21/12/2017

N. 01643/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02039/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2008, proposto da:

Bagno Fortuna di Bulleri Fabio & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Giovannelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Giovannelli, domiciliata ex art. 25 cpa presso Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

Comune di Pisa in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;

Agenzia del Demanio - Direzione Generale, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in Firenze, via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliata

per l'annullamento:

- della Determinazione del Comune di Pisa - Direzione Urbanistica - P.O. Ufficio Espropri e Demanio – U.O. Demanio Marittimo, prot. n. 32671 (classificazione: CDM/M040) del 2 settembre

2008, recante “Rinnovo concessione demaniale marittima anni 2009-2014. Adempimenti”, a firma del Funzionario Responsabile Geom. Gabriele Ricoveri;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non cognito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pisa e di Agenzia del Demanio - Direzione Generale e di Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il comune di Pisa ha comunicato alla Società ricorrente di voler dare inizio ad un procedimento di rinnovo della concessione marittima di cui la stessa è titolare per gli anni 2009-2014. Il tutto con applicazione dei nuovi canoni a valori di mercato stabiliti dalla L. 296/2006 per le opere di difficile rimozione insistenti sull'area affidata in concessione.

La ricorrente insorge avverso tale determinazione sostenendo che il rinnovo della concessione opererebbe ope legis e senza soluzione di continuità e, conseguentemente, le opere presenti sull'area non sarebbero ancora transitate nel patrimonio erariale.

L'eccezione preliminare di inammissibilità per mancata notifica del ricorso alla Agenzia del Demanio che rivestirebbe la qualità di controinteressata è infondata atteso il ricorso non verte su un provvedimento autoritativo ma una questione afferente la misura del canone determinato secondo legge. Non si configurano, quindi, controinteressati ma, casomai, litisconsorti nei confronti dei quali il contraddittorio può essere esteso anche nel corso de giudizio.

Nel merito il punto di diritto che il Tribunale è chiamato a risolvere è se in caso di rinnovo della concessione demaniale si verifichi l'accessione ope legis alla proprietà demaniale delle opere di difficile rimozione che in base all'art. 49 del Codice della navigazione si produce alla scadenza del titolo concessorio.

Sulla questione la Sezione si è già pronunciata in altre occasioni stabilendo che occorre distinguere le ipotesi in cui il rinnovo della concessione avvenga in forza di una scelta discrezionale della p.a.

che, nella decisione sulla migliore utilizzazione del bene demaniale, ritenga di dare la preferenza al concessionario uscente anche in ragione del cd. diritto di insistenza, da quella in cui il rinnovo sia una vicenda connotata da un automatismo previsto già monte dal legislatore rispetto al quale la p.a. non conserva alcun margine di apprezzamento.

Nel primo caso il “rinnovo” costituisce a tutti gli effetti una nuova concessione anche se stipulata fra i medesimi soggetti ed avente il medesimo oggetto (Cass. 5842/2004), atteso che non si tratta della prosecuzione del precedente rapporto concessorio ma della costituzione di un nuovo rapporto che richiede un’espressa manifestazione di volontà delle parti (alla quale si riallaccia un rinnovato esercizio della pubblica funzione afferente la gestione del bene).

Diverso è il caso di specie nel quale il rinnovo è avvenuto in forza dell’(oggi abrogato) art. 10 della L. 88/2001, in base al quale le concessioni di beni demaniali marittimi, tra le quali quelle concernenti la gestione di stabilimenti balneari, si rinnovano automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza.

Le fattispecie che ricadono nel campo di applicazione della predetta norma sono interessate da una vicenda giuridica diversa e non assimilabile a quella del rinnovo “discrezionale” in quanto è lo stesso legislatore a sancire in via automatica la prosecuzione del rapporto concessorio senza che a tal fine sia necessaria una nuova manifestazione di volontà delle parti o, comunque, un rinnovato esercizio della funzione pubblica afferente la gestione del bene. La concessione rinnovata si riallaccia, quindi, alla precedente senza alcuna soluzione di continuità costituendone la prosecuzione (Cons. Stato, VI, 1/2/2013 n. 626) che non può nemmeno essere impedita dall’invio di una disdetta da parte del concedente (ma solo dall’esercizio del potere di revoca che è tutt’altra cosa).

Il ricorso deve, conseguentemente essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi e gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE

Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO